



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N. 117 del 10 dicembre 2021

Oggetto: Piani di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del territorio dei bacini regionali liguri. PAI Ambito 20 - Golfo della Spezia. Presa d'atto della proposta di variante non sostanziale a seguito di studi di maggior dettaglio in corrispondenza della ex-cava Carlo Alberto presso l'Isola Palmaria, in comune di Porto Venere (SP): Classificazione di un'area speciale B₁ con individuazione delle specifiche classi di suscettività al dissesto nella "Carta della suscettività al dissesto" ai fini dell'avvio della fase di pubblicità ed adozione delle relative misure di salvaguardia in attesa dell'approvazione definitiva Art. 68 comma 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...);"



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- al comma 4 prevede che *“entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità”*;
- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità e (...) curi l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
- al comma 10 prevede che *“Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)”*;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *“Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *“Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *“il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante”*, *“provvede agli adempimenti necessari al funzionamento*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

dell'Autorità", nonché "assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo" e "sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali", e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTI gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTA, da ultimo, la legge 11 settembre 2020 n. 120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" - di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - ed in particolare l'art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che "Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1" e al comma 4-ter che "Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis";

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

DATO ATTO che sul territorio dei bacini regionali liguri risultano approvati e tuttora vigenti ai sensi del citato disposto dell'art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006, i Piani di bacino, stralcio "Assetto idrogeologico" (PAI);

VISTO il vigente PAI "Ambito 20 - Golfo della Spezia" ed in particolare gli articoli 12 e 16-bis delle norme di attuazione del PAI;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

PREMESSO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 294/2016, che ha comportato la soppressione, in particolare, dell'Autorità di bacino regionale, è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria un Accordo, avente ad oggetto lo *"Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri"*, finalizzato ad assicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionali liguri e sono state stabilite le modalità procedurali per la gestione dei PAI vigenti, che confermano gli indirizzi procedurali previgenti in materia di pianificazione di bacino regionale;
- che il suddetto Accordo è stato da ultimo prorogato e aggiornato fino al 31.12.2021, con decreto del Segretario Generale n. 20 del 25.02.2021;
- che con decreto del Segretario Generale n. 41 del 17.05.2021 sono state definite, in attuazione del nuovo Accordo e di quanto previsto all'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, nuove modalità e indirizzi tecnico-procedurali per la fase istruttoria e di consultazione delle proposte di variante non sostanziale ai PAI vigenti, riportate nell'Allegato 1 al medesimo decreto;

VISTA la relazione istruttoria corredata degli stralci cartografici contenenti la proposta di variante non sostanziale avente ad oggetto *"Classificazione di un'area speciale B1 con individuazione delle specifiche classi di suscettività al dissesto nella carta della suscettività al dissesto a seguito di studi di maggior dettaglio del PAI Ambito 20 - Golfo della Spezia, in corrispondenza della ex-cava Carlo Alberto presso l'Isola Palmaria, in comune di Porto Venere (SP)"*, trasmessa con nota della Regione Liguria n. prot-2021-30777 del 23/11/2021, agli atti di questa Autorità al prot. 9023 del 23/11/2021;

CONSIDERATO che dalla suddetta relazione istruttoria risulta necessario aggiornare la *"Carta della suscettività al dissesto"* del PAI Ambito 20 classificando:

- come *"area speciale di tipo B₁"*, l'intero areale corrispondente all'ex-cava Carlo Alberto;
- come area *"Pg4- frana attiva"*, a tutela della pubblica e privata incolumità, tutto il fronte roccioso dell'ex-cava comprensivo del rilevato previsto nel piazzale in corrispondenza del mappale 379 ed ipotizzandone un prolungamento anche nelle porzioni confinanti ad est e ad ovest del mappale 379 seguendo la stessa curva di livello lato mare. Inoltre, per le medesime ragioni di sicurezza, si ritiene opportuno classificare come *"Pg4"* anche un'ulteriore parte del piazzale stabilendo una fascia di rispetto di almeno 10 metri di larghezza a partire dalla base del rilevato previsto



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

nel mappale 379 verso mare. Per coerenza, alla luce della mancata indagine di dettaglio della restante parete rocciosa così come dell'assenza di opere di difesa in previsione, la fascia di rispetto viene prolungata anche nelle porzioni confinanti ad est e ad ovest del mappale 379, seguendo la stessa curva di livello lato mare;

- come area "Pg1-basso grado di suscettività al dissesto", la restante porzione del piazzale dell'ex-cava;

DATO ATTO CHE nella relazione istruttoria relativa a tale proposta di variante, redatta dagli uffici regionali, è rappresentata la necessità di adottare specifiche misure di salvaguardia quale adeguato regime transitorio, in quanto la proposta stessa riguarda territori non precedentemente vincolati e che la Conferenza ha espresso parere favorevole anche sull'adozione delle misure di salvaguardia nella fattispecie in oggetto;

CONSIDERATO che tale proposta di variante è rappresentata negli stralci cartografici relativi alla "Carta della suscettività al dissesto" del PAI vigente e della proposta di modifica, allegati al presente decreto quali parti integranti e sostanziali;

RITENUTO, QUINDI, NECESSARIO E OPPORTUNO, alla luce di tutto quanto sopra:

- prendere atto, ai sensi del punto 6 dell'Allegato 1 al citato DSG 41/2021, della proposta di variante non sostanziale al vigente Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico dell' Ambito 20 - Golfo della Spezia, proposta elaborata a seguito di studi di maggior dettaglio e relativa alla classificazione di un'area speciale B₁ con individuazione delle specifiche classi di suscettività al dissesto nella "carta della suscettività al dissesto" in corrispondenza della ex-cava Carlo Alberto presso l'Isola Palmaria, in comune di Porto Venere (SP)", e risultante dagli stralci cartografici relativi alla "Carta della suscettività al dissesto" del PAI vigente e della proposta di modifica, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- prendere atto del parere favorevole espresso sulla proposta di variante dalla Conferenza Operativa del 01 dicembre 2021, in particolare sulla estensione del regime di Pg4 anche ad una fascia di 10 metri dal piede del rilevato seguendo le modalità riportate in precedenza;
- adottare sulle aree oggetto del presente decreto, ai sensi dell'art. 68 comma 4-ter del d.lgs. 152/2006, quali misure di salvaguardia, le disposizioni più restrittive tra quelle del Piano vigente e quelle della proposta di variante, quale adeguato regime transitorio, in quanto la proposta di variante riguarda aree non precedentemente vincolate, in attuazione di quanto previsto al punto 6 dell'allegato 1 al citato DSG 41/2021, sulla base del parere favorevole della Conferenza Operativa del 01 dicembre 2021. Tali misure di salvaguardia entreranno in vigore dalla data di pubblicazione sul BURL dell'avviso relativo al decreto del Segretario Generale e





Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

resteranno vigenti fino all'approvazione della variante in oggetto e comunque non oltre tre anni;

- di trasmettere il presente decreto alla Regione Liguria, in qualità di Ente avvalso, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità di cui al punto 7 dell'Allegato 1 al citato DSG 41/2021 e delle attività di pubblicazione previste nel medesimo;

tutto ciò visto, ritenuto e considerato


DECRETA

1. di prendere atto, previo parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 01 dicembre 2021, della proposta di variante non sostanziale al vigente Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico dell'Ambito 20 - Golfo della Spezia avente ad oggetto *"Classificazione di un'area speciale B₁ con individuazione delle specifiche classi di suscettività al dissesto nella carta della suscettività al dissesto a seguito di studi di maggior dettaglio del PAI Ambito 20 - Golfo della Spezia, in corrispondenza della ex-cava Carlo Alberto presso l'Isola Palmaria, in comune di Porto Venere (SP) e risultante dagli stralci cartografici relativi alla "carta della suscettività al dissesto" del PAI vigente e della proposta di modifica, parte integrante e sostanziale del presente atto;*
2. di adottare sulle aree oggetto del presente decreto, ai sensi dell'art. 68 comma 4-ter del d.lgs. 152/2006, quali misure di salvaguardia, le disposizioni più restrittive tra quelle del piano vigente e quelle della proposta di variante, quale adeguato regime transitorio, in quanto la proposta di variante riguarda aree non precedentemente vincolate, in attuazione di quanto previsto al punto 6 dell'allegato 1 al citato DSG 41/2021, sulla base del parere favorevole della Conferenza Operativa del 10 giugno 2021. Tali misure di salvaguardia entreranno in vigore dalla data di pubblicazione sul BURL dell'avviso relativo al decreto del Segretario Generale e resteranno vigenti fino all'approvazione della variante in oggetto e comunque non oltre tre anni;
3. di trasmettere il presente decreto alla Regione Liguria, in qualità di Ente avvalso, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità di cui al punto 7 dell'Allegato 1 al citato DSG 41/2021 e delle attività di pubblicazione previste nel medesimo.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi

**PIANO DI BACINO AMBITO 20 "GOLFO DELLA SPEZIA
STRALCIO DELLA "CARTA DELLA SUSCETTIVITÀ AL DISSESTO"
Loc. Ex-cava Carlo Alberto Isola Palmaria**

PIANO DI BACINO VIGENTE








LEGENDA

Classi di suscettività al dissesto:

-  Pg4 - Suscettività al dissesto molto alta
-  Pg3a - Suscettività al dissesto alta
-  Pg3b - Suscettività al dissesto alta
-  Pg2 - Suscettività al dissesto media
-  Pg1 - Suscettività al dissesto bassa
-  Pg0 - Suscettività al dissesto molto bassa

Classi speciali:

-  Tipo A - Cave e discariche in esercizio
-  Tipo B1 - Cave inattive e miniere abbandonate
-  Tipo B2 - Discariche dismesse e riporti antropici
-  Cave, discariche e grossi riporti
-  Limite dell'Ambito di bacino

PROPOSTA DI MODIFICA al Piano di bacino vigente

